



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO- ARTICOLO UNO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XI/2024/993 lg

Genova, 7 febbraio 2024

Al Signor Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Liguria
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Restituzione delle somme pagate a titolo di depurazione in bolletta

I sottoscritti consiglieri regionali,

Rilevato che molti impianti sul territorio regionale (a titolo esemplificativo Rapallo, Sestri Levante, Lavagna, Arenzano, Cogoleto, Torriglia località Bavastri, Alassio, Albenga e Andora) non svolgono alcuna attività di depurazione secondo le prescrizioni della Direttiva 91/271 CEE e non hanno alcuna autorizzazione allo scarico dei reflui nell'ambiente marino, come testimoniano gli annuali sopralluoghi compiuti da Arpal;

Tenuto conto che nonostante molti Comuni siano incappati nella infrazione comunitaria per mancato adeguamento dell'attività di depurazione dei reflui, i gestori continuano a pretendere il pagamento della quota di depurazione, che grava sul costo integrale della bolletta per circa 1/3;

Visto che alcuni liguri hanno già ottenuto il riconoscimento al legittimo rimborso in favore dell'utente della suddetta quota in svariati contenziosi, i quali, ad iniziare dalla sentenza n.335/2008 della Corte Costituzionale, hanno sancito il giusto principio della correlazione tra il pagamento del corrispettivo e il servizio reso; una delle ultime la Sentenza n. 438/2023 del 20-02-2023;

Considerato che "diritto alla restituzione" lo stabilisce la Corte Costituzionale con la pronuncia n°335/2008, ripresa da tutta la successiva, coerente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare dalla sentenza n°10958/2010, la quale, riprendendo il pronunciamento prefato della Corte Costituzionale scrive:

"La citata Corte ha inoltre specificato come posto che (il costo della depurazione in bolletta, NdC) non trattasi di entrata tributaria, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito"(Cass. Civ. 10958/2010).

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L'ASSESSORE COMPETENTE

Nell'ambito delle proprie competenze, se intendano attuare un tavolo di lavoro con ATO, enti gestori e Comuni interessati al fine di definire meccanismi di informazione omogenei su tutto il territorio regionale



Armando Sanna



Luca Garibaldi



Roberto Arboscello



Enrico Ioculano



Davide Natale